

**VADEMECUM INFORMATIVO
PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
DI IMPORTO INFERIORE A 150.000,00 EURO**

INDICE

PARTE I - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

- 1. Premessa**
 - 1.1. Normativa e principi generali
 - 1.2. Principio di rotazione
 - 1.3. Principio di trasparenza e di pubblicità
- 2. Fase preparatoria dell'affidamento diretto**
 - 2.1. Disciplina, nomina e compiti del RUP
 - 2.2. Documentazione tecnica semplificata (solo per servizi e forniture)
 - 2.3. Verifiche preliminari
 - 2.3.1. Spending Review (solo per servizi e forniture)
 - 2.3.2. CAM
 - 2.3.3. Indagini di mercato
 - 2.3.4. Richiesta di preventivi
 - 2.4. Prenotazione di spesa
- 3. Affidamento**
 - 3.1. Estrazione del CIG
 - 3.2. Determina di affidamento
 - 3.3. Verifica requisiti di partecipazione
 - 3.3.1. Procedure online fino a 150.000 euro
 - 3.3.2. Procedure off line infra 40.000 euro
 - 3.4. Stipula del contratto
- 4. Check list procedurale per affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi**
- 5. Definizioni**
- 6. Riferimenti normativi**

PARTE II - MODELLI, FORMULARI, SCHEMI

- 1. Moduli e formulari - Stazione unica Appaltante Servizi e Forniture (SUA SF)**
- 2. Manuali - Servizio Informatico sui contratti pubblici (SICP)**

PARTE PRIMA - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Premessa

1.1. Normativa e principi generali

La disciplina **provinciale** relativa all'affidamento diretto di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 150.000,00 euro (esclusi gli affidamenti di incarichi di ingegneria e architettura), è contenuta nell'**art. 26 commi 2, 3 e 4 l.p. 16/2015**.

Trovano, inoltre, applicazione i principi generali di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, così come enunciati a livello **statale** dall'art. 30 comma 1 d.lgs. 50/2016. Alla luce dei principi richiamati, particolare attenzione deve inoltre essere prestata in fase preparatoria dalla stazione appaltante, e per essa dal responsabile unico del procedimento, al divieto di frazionamento artificioso degli importi contrattuali (art. 35 comma 6 d.lgs. 50/2016) ed alla determinazione degli importi contrattuali.

1.2. Principio di rotazione

Le stazioni appaltanti, in ossequio ai principi di libera concorrenza e di non discriminazione, sono tenute al rispetto del principio di rotazione al fine di evitare, tra le varie, che si creino legami basati sulla consuetudine e non su criteri oggettivi di mercato.

Il principio di rotazione si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui trattasi, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nel **medesimo oggetto** di servizi o forniture o categoria di lavori.

L'ente aggiudicatore può con proprio regolamento disciplinare nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e tutela della concorrenza, misure che garantiscono il rispetto del principio di rotazione, regolando l'arco temporale di riferimento e le eventuali condizioni di deroga (a titolo esemplificativo: la suddivisione degli affidamenti in fasce di valore economico in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella medesima fascia.)

In generale la rotazione non trova applicazione:

- laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure, nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
- in **casi eccezionali** debitamente ed adeguatamente motivati in apposita relazione da parte del RUP. A titolo esemplificativo la motivazione può tenere conto:
 - della particolare struttura del mercato e dell'effettiva assenza di alternative, tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento;
 - dell'aspettativa desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a: ingiustificate o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti agli stessi operatori economici; affidamenti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80 comma 5 lettera m) d.lgs.50/2016.

1.3. Principio di trasparenza e di pubblicità

Per ogni affidamento effettuato è necessario ottemperare ai dovuti obblighi di trasparenza e pubblicità.

Se l'affidamento diretto è stato espletato tramite il Portale (c.d. "procedure **online**"), esso automaticamente adempie a tali obblighi.

Per le procedure c.d. “**off line**”, l’assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità si può svolgere accedendo alla pagina di E-Procurement sul Portale <http://www.bandialtoadige.it>. L’utente ha a disposizione una sezione “esiti” attraverso la quale è possibile consultare e pubblicare ogni forma di esito degli affidamenti conclusi dalla propria stazione appaltante. Le istruzioni sono fornite dal Manuale – Trasparenza e relativi allegati rinvenibili in: https://www.bandialtoadige.it/buyer-section/manuals/locale/it_IT (v. “screenshot” a pag. 16).

Informazioni utili sono contenute nella Circolare del 29 dicembre 2016, n. 3 “Adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, nonché nella Circolare del 12 giugno 2013, n. 11, “Misure di trasparenza - Amministrazione provinciale ed enti dipendenti dalla Provincia”, rinvenibili in: <http://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/circolari-comunicazioni.asp>.

2. Fase preparatoria dell’affidamento diretto

2.1. Disciplina, nomina e compiti del RUP

La figura del responsabile unico del procedimento (“RUP”) viene disciplinata a livello **provinciale** dall’art. 6 l.p. 16/2015, dall’art. 6 l.p. 17/1993 e dalla delibera della Giunta Provinciale n. 287 del 21 marzo 2017. Il RUP viene disciplinato anche dalla Linea Guida ANAC n. 3 ma solamente nella parte relativa alla disciplina dei compiti e attribuzioni del RUP.

Per ogni intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, **il Direttore/Responsabile struttura o unità organizzativa** competente in materia **assume automaticamente** (salvo la designazione di altro funzionario) **le funzioni** di responsabile unico del procedimento (art. 6 comma 6 l.p. 17/1993).

Nel caso in cui il Direttore/Responsabile struttura o unità organizzativa competente in materia intenda procedere alla **nomina del RUP**, questa deve essere effettuata **al più tardi** contestualmente alla decisione di acquisire beni o servizi. Il RUP deve essere individuato tra i **dipendenti in organico** ed in possesso della necessaria esperienza nello svolgimento di tale funzione ovvero qualora non in possesso delle specifiche qualifiche professionali, deve ricorrere al **supporto tecnico** (art. 6 comma 3 l.p. 16/2015).

Rimane salva la facoltà in capo a ciascuna stazione appaltante di definire con l’adozione di un proprio **regolamento interno** i criteri per individuare e nominare un RUP anche per più affidamenti rientranti nella medesima categoria merceologica e/o di importo.

Ogni singola procedura di affidamento deve essere seguita in tutte le sue fasi da un unico RUP che svolge **tutti i compiti** relativi alle **procedure di affidamento**, disponendo tutti gli atti istruttori necessari e vigilando sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti (art. 6 comma 6 l.p. 17/1993).

In fase preparatoria il RUP dovrà, tra l’altro, verificare preliminarmente:

- se esistono **convenzioni-quadro** applicabili, ovvero – in loro assenza - **prezzi di riferimento** pubblicati da ACP. In tali casi dovrà rispettare, come limiti massimi di prezzo, i parametri prezzo-qualità (c.d. “benchmarking”) stabiliti nelle convenzioni stipulate da ACP, ovvero, in assenza di convenzioni attive o in caso di loro inadeguatezza, i prezzi di riferimento pubblicati da ACP (v. sez. 2.3.1.);
- se siano in vigore dei **CAM** di riferimento, avendo cura di inserire, rispettivamente nella relazione progettuale (v. sez. 2.2.) e nel contratto o nella lettera di incarico, le indicazioni specifiche contenute nei decreti attuativi dei relativi CAM. Sul punto si specifica che devono essere applicate le specifiche tecniche e le condizioni contrattuali, fatti salvi i casi di deroga ex art. 35 comma 5 l.p. 16/2015 da motivare nella relazione progettuale (v. sez. 2.3.2.).

2.2. Documentazione tecnica semplificata (solo per servizi e forniture)

Una volta nominato, il RUP nei limiti delle proprie competenze e fatta salva la facoltà di avvalersi in casi particolari di un progettista, predispone per gli affidamenti di importo compresi tra 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro la documentazione tecnica semplificata (c.d. “**relazione progettuale**”), consistente in un breve documento nel quale definirà a titolo indicativo: l’oggetto dell’affidamento con la descrizione della prestazione richiesta, gli elementi di natura tecnica (specifiche tecniche e prestazionali) e quantitativa dei prodotti e/o dei servizi richiesti, nonché le clausole contrattuali dirette a

definire l'oggetto della prestazione, quali il prezzo massimo stimato, il termine di esecuzione (es: tempo utile di consegna), tempi e modalità dei pagamenti.

Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è facoltà del RUP predisporre la documentazione sopra indicata.

Le stazioni appaltanti hanno facoltà di definire con proprio **regolamento interno gli elementi da inserire nella suddetta documentazione tecnica semplificata (c.d. relazione progettuale).**

A tal fine il RUP dovrà rispettare gli adempimenti e gli obblighi previsti in materia di "spending review" ed in tema di CAM, procedendo alle relative verifiche preliminari (v. sez. 2.3.).

In caso di appalti di servizi ad alta intensità di manodopera (dove l'incidenza della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 50/2016) è necessario secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 1 d.lgs. 50/2016, così come modificato dalla legge 120/2020, prevedere l'inserimento di una clausola sociale di stabilità occupazionale ai fini dell'esecuzione del contratto

2.3. Verifiche preliminari

Il RUP deve motivare nella determina di affidamento (v. sez. 3.2.) le scelte adottate ai fini del successivo affidamento, nel senso di evidenziare e giustificare l'iter istruttorio condotto per l'individuazione del soggetto affidatario.

2.3.1. Spending Review (solo per servizi e forniture)

La disciplina in materia di "spending review" è contenuta a livello **provinciale** nell'art. 21-ter l.p. 1/2002 e nella **circolare** in materia "*Fonti giuridiche e istruzioni operative in tema di procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi della Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e Legge 29 gennaio 2002, n. 01*".

Restano salvi gli obblighi inerenti agli adempimenti in tema di spending review **statale** ove l'amministrazione aggiudicatrice non rientri nell'elenco di quelle di cui all'art. 2 comma 2 l.p. 16/2015.

Gli adempimenti in materia presuppongono l'obbligo preliminare in capo al RUP, di:

- verificare se esistano delle **convenzioni-quadro** stipulate da ACP, quale soggetto aggregatore provinciale, relativamente ai beni e/o servizi da acquistare ed i **parametri qualità-prezzo** ivi stabiliti;
- verificare, in caso di assenza di convenzioni – quadro, se esistano **prezzi di riferimento** pubblicati dall'ACP sul proprio sito web relativamente alla categoria merceologica dei beni e/o servizi da acquistare;
- verificare se sul **mercato elettronico provinciale (MEPAB)** esistano **bandi di abilitazione attivi** relativamente ai beni e/o servizi da acquistare.

A seconda dell'esito delle verifiche compiute, la stazione appaltante dovrà procedere all'acquisto di beni e/o servizi secondo le seguenti modalità (v. scheda a pag. 15):

⇒ **se esiste una convenzione – quadro stipulata da ACP**

(e sempre nel rispetto, dei parametri di prezzo-qualità ovvero "benchmarking" fissati nelle convenzioni – quadro):

1. **aderire alle convenzioni-quadro** stipulate da ACP, ove esistenti ed ove adeguate (ad es.: per caratteristiche tecniche e quantità) ai beni ed ai servizi da acquistare attraverso affidamento diretto (si tratta di una facoltà non di un obbligo);
2. ovvero, procedere all'affidamento attraverso **mercato elettronico provinciale (MEPAB)**;
3. ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, procedere all'affidamento attraverso **sistema telematico provinciale** (portale <http://www.bandialtoadige.it>);
4. ovvero, nel caso di affidamenti diretti inferiori a 40.000 euro, procedere mediante **procedure non telematiche**, cioè la procedura ex art. 38 comma 2 l.p. 16/2015 (fermi restando gli adempimenti agli obblighi di trasparenza);

⇒ **se non esiste una convenzione – quadro stipulata da ACP o non è adeguata** tecnicamente ai beni e/o servizi da affidare

(e sempre nel rispetto dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ACP, che in tutti i casi cui non sia presente una convenzione-quadro stipulata dall'ACP costituiscono il prezzo massimo):

1. procedere all'affidamento attraverso **mercato elettronico provinciale (MEPAB)**;

2. ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, procedere all'affidamento attraverso **sistema telematico provinciale** (portale <http://www.bandialtoadige.it>);
3. ovvero, nel caso di per affidamenti diretti inferiori a 40.000 euro, procedere mediante **procedure non telematiche**, cioè procedura ex art. 38 comma 2 l.p. 16/2015, (fermi restando gli adempimenti agli obblighi di trasparenza).

Si consiglia di comprovare l'avvenuta verifica di convenzioni attive e dei prezzi di riferimento (es. mediante "screenshot" datati).

Si ricorda che la violazione degli obblighi (p.es. rispetto dei parametri di prezzo-qualità, c.d. "benchmarking") comporta in ogni caso la **nullità dei contratti stipulati, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa** (art. 21-ter comma 3 l.p. 1/2002).

2.3.2. CAM

L'art. 34 d.lgs. 50/2016 prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nella documentazione progettuale (relazione progettuale) le **specifiche tecniche** di base del prodotto e/o servizio e delle **condizioni contrattuali** da rispettare nell'esecuzione del contratto contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), determinati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

L'elenco dei CAM in vigore è rinvenibile in: <https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>.

Visto quanto previsto ai sensi dell'art. 35 comma 5 l.p. 16/2015 e qualora la prestazione ricada nelle categorie di affidamenti oggetto dei criteri ambientali minimi, è possibile derogare agli stessi nei limiti derivanti da ragioni tecniche o di mercato da motivare e giustificare in apposita relazione da parte del RUP.

2.3.3. Indagini di mercato

In via generale, l'indagine è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali operatori economici interessati, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate. Questa indagine ha lo scopo di individuare l'operatore economico ovvero la platea dei **potenziali affidatari** in grado di meglio soddisfare le esigenze della stazione appaltante (per lavori ad es. OG1 infra 150.000 euro), nonché di acquisire informazioni, dati e documenti volti a identificare le **soluzioni presenti sul mercato** per soddisfare i propri fabbisogni e senza l'osservanza di alcuna formalità. Per gli affidamenti di lavori, nell'individuazione dei potenziali affidatari, il RUP deve comunque verificare il rispetto da parte degli operatori economici dei requisiti di cui all'art. 90 D.p.r. n. 207/2010.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità dell'affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità.

L'indagine di mercato si può espletare, ad esempio, nelle seguenti e alternative modalità operative (v. scheda a pag. 17):

- consultazione dell'elenco telematico provinciale (di cui all'art. 27 l.p. 16/2015) <https://www.bandialtoadige.it> - "Consultazione elenco telematico OE",
- consultazione dei cataloghi elettronici del MEPA o MEPAB;
- consultazione dell'indirizzario provinciale;
- avviso per la manifestazione di interesse (modello a disposizione sul sito ACP: "Avviso Indagine di mercato e manifestazione d'interesse)

Publicità: gli avvisi relativi alle "Indagini di mercato" vanno pubblicati sul sito istituzionale dell'ente e a discrezione della stazione appaltante in piattaforma SICP, nella sezione Bandi ed "Avvisi speciali" facendo caricare il pdf dell'Avviso ed eventuali altri allegati. Prossimamente sarà possibile svolgere l'indagine di mercato, in analogia alle altre procedure già gestite in modalità telematica, in piattaforma SICP. A seguito della suddetta indagine di mercato svolta telematicamente potrà, quindi, scaturire una eventuale procedura di gara o un affidamento diretto;

Per affidamenti diretti è necessario prevedere un tempo di pubblicità del predetto avviso per la manifestazione di interesse congruo e proporzionato in ragione della rilevanza dell'affidamento. (sul tema si veda anche cfr. Anac - Linea Guida n. 4, par. 5.1.4).

- altro (es: ricerche su internet).

Pubblicità degli esiti dell'indagine di mercato

Se l'indagine di mercato eseguita non porta ad un successivo affidamento oppure nel caso non venisse utilizzato il modulo di determina di affidamento come predisposto da ACP, il quale con l'indicazione al suo interno del risultato dell'indagine di mercato assolve gli obblighi di pubblicità, sussiste l'obbligo di pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati (modello a disposizione sul sito ACP: "Modello pubblicazione esito indagine"). Gli avvisi relativi agli esiti delle indagini di mercato vanno pubblicati sul sito istituzionale dell'ente e in piattaforma SICP, nella sezione Bandi ed Avvisi speciali facendo caricare il pdf.

2.3.4. Richiesta di preventivi

Incombe al RUP l'onere di verificare se il prezzo concordato risulti congruo e di dare atto, anche se solo in forma semplificata, nella "determina di affidamento". Per assolvere a questo obbligo in modo dimostrabile, si suggerisce di procedere alla consultazione di più operatori economici, idonei allo svolgimento della commessa, tramite la richiesta di preventivi agli operatori economici individuati. Con riferimento alla richiamata idoneità degli operatori economici allo svolgimento della commessa, si intende oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs 50/2016, anche l'iscrizione presso la C.C.I.A.A. per attività principale/i inerenti l'oggetto della commessa.

Per gli affidamenti pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro **devono** essere consultati almeno tre operatori idonei, ove esistenti (art. 26 comma 4 l.p. 16/2015), mentre per gli affidamenti diretti inferiori a 40.000 euro il **confronto tra preventivi** rappresenti una "**best practice**" utile al RUP per verificare la **congruità del prezzo**.

Qualora arrivino alla stazione appaltante **due o più preventivi (che possono evidenziare aspetti non solo di natura economica)**, questa procederà alla **valutazione comparativa degli stessi**. Con riferimento alla valutazione comparativa dei preventivi, nel caso di prestazioni standard il cui unico elemento indicato è il prezzo, la medesima prenderà in considerazione il criterio del solo prezzo più basso.

In assenza di una selezione tra più concorrenti, cioè qualora arrivi solo **un unico preventivo** alla stazione appaltante, questa ricorre al rischio specifico (da tenere presente nei piani anticorruzione), che l'assenza di un paragone tra preventivi implichi da un lato l'appiattimento su proposte delle aziende, o dall'altro la formulazione di prezzi eccessivamente alti e fuori mercato (magari concordati proprio con l'affidatario).

Per garantire in questi casi comunque la congruità del prezzo offerto (v. sez. 2.3.1.), la stazione appaltante potrà ricorrere:

- alla comparazione dei listini di mercato;
- alla comparazione di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o comprese in una forcella di prezzi di affidamenti di medesime prestazioni effettuati da altre amministrazioni (reperibili online, o dai siti dell'amministrazione trasparente);
- all'analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni.

2.4. Prenotazione di spesa

Con riguardo all'impegno/prenotazione/blocco contabile si rinvia alle singole disposizioni interne delle stazioni appaltanti.

A titolo esemplificativo, per l'Amministrazione provinciale, si evidenzia quanto segue:

- procedere con una prenotazione di spesa per l'ammontare presunto dell'affidamento che in questi casi, per la Provincia, viene effettuata attraverso apposito atto gestionale nel sistema contabile (il c.d. "blocco fondi");
- segue l'impegno di spesa vero e proprio che, come illustrato nel prosieguo, deve avvenire sempre prima del conferimento dell'incarico. Per le istruzioni tecniche si fa rinvio al manuale SAP 02 - FAC - Manuale completo Fondi Accantonati pubblicato in Intranet/SAPDOC.

3. Affidamento

3.1. Estrazione del CIG

Il RUP, accreditato tramite il portale dell'ANAC all'indirizzo www.avcp.it, deve effettuare l'accesso attraverso il SIMOG e estrarre il CIG al più tardi prima dell'adozione della determina di affidamento.

Il codice CIG (codice identificativo di gara) è un codice alfanumerico generato dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) disponibile nell'area "Servizi" del sito dell'ANAC. Il codice CIG ha le seguenti funzioni: comunicare le informazioni all'Osservatorio, tracciare le motivazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi e forniture e controllare il sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell'ANAC.

3.2. Determina di affidamento

L'affidamento diretto all'operatore economico selezionato avviene con la determina di affidamento (in formato semplificato ai sensi dell'art. 32 comma 2 d.lgs. 50/2016) ovvero atto ad essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante e contenente almeno i seguenti elementi:

- l'oggetto dell'affidamento;
- l'importo;
- l'affidatario;
- le ragioni della scelta dell'affidatario;
- **impegno di spesa.**

3.3. Verifica dei requisiti di partecipazione

La partecipazione alla procedura di affidamento equivale a dichiarazione sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 27 comma 1 l.p. 16/2015.

Si applica l'art. 32 della l.p. 16/2015 come sotto meglio specificato.

Sul sito dell'ACP, al seguente link, è stata pubblicata una tabella riepilogativa per la verifica dei requisiti generali di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016: http://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/Documenti_informativi.asp.

3.3.1. Procedure "online" fino a 150.000 euro

Nelle procedure di affidamenti fino a 150.000,00 euro effettuate con l'utilizzo degli strumenti elettronici di cui all'art. 32 comma 1 l.p. 16/2015, **le stazioni appaltanti sono esonerate dall'obbligo di verificare i requisiti di partecipazione di cui agli artt. 80 e 83 d.lgs 50/2016.**

L'Agenzia per i contratti pubblici effettua i controlli relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione dei soggetti iscritti ai Bandi del MEPAB e/o all'elenco telematico, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti iscritti.

In caso di fondato dubbio, le stazioni appaltanti possono svolgere controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati da parte dell'operatore economico.

In ogni caso, non oltre la stipula del contratto (quindi ove possibile già in sede di caricamento dell'offerta sul sistema telematico) l'operatore economico sarà tenuto a rendere apposita dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione.

Laddove la stazione appaltante accerti in fase di esecuzione del contratto la carenza dei suddetti requisiti dovrà procedere con la risoluzione del contratto. Sul punto si avverte che la risoluzione automatica richiede come presupposto che nel contratto stipulato con l'aggiudicatario sia stata inserita la seguente clausola risolutiva espressa:

"Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'ente stesso rilevi ai sensi dell'articolo 32 della Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, che l'affidatario, al momento della presentazione dell'offerta, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di partecipazione."

3.3.2. Procedure "off line" infra 40.000 euro

Nelle procedure di affidamenti inferiori a 40.000,00 euro effettuate senza l'utilizzo di strumenti elettronici, ai sensi dell'art. 32 comma 2 l.p. 16/2015 **le stazioni appaltanti effettuano i controlli** relativi alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di partecipazione degli affidatari, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti affidatari.

Con riferimento alle verifiche degli affidatari individuati in base al suddetto campione rappresentativo, le stazioni appaltanti hanno, inoltre, facoltà di ricorrere alle seguenti ulteriori semplificazioni procedurali per le procedure offline infra 40.000 euro:

- per affidamenti di lavori, forniture e servizi **inferiori a 20mila euro** la stazione appaltante procede:
 1. alla verifica del DURC (art. 80 comma 4 d.lgs. 50/2016)
 2. alla verifica dell'idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) d.lgs. 50/2016)
 3. alla verifica sulla sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti
 4. alla verifica dell'iscrizione o domanda di iscrizione alla white list se necessario

- per affidamenti di lavori, forniture e servizi di importo **pari o superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro**, la stazione appaltante procede:
 1. alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale (art. 80 d.lgs. 50/2016)
 2. alla verifica circa l'idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) d.lgs. 50/2016)
 3. alla verifica sulla sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti
 5. alla verifica dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività
 6. alla verifica dell'iscrizione o domanda di iscrizione alla white list se necessario

A prescindere dall'importo, in caso di lavori, servizi o forniture rientranti esclusivamente in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è necessario verificare che l'affidatario risulti iscritto, da prima dell'invio del preventivo, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura/il Commissariato del Governo della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

In ogni caso, una volta accertato dalla stazione appaltante o dalla Agenzia per i contratti pubblici il mancato possesso dei requisiti, si dovrà procedere alla **risoluzione del contratto (sul punto si rinvia a quanto previsto alla precedente sezione 3.3.1)**.

3.4. Stipula del contratto

Per gli affidamenti in oggetto si indica di procedere alla stipula del contratto in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza (art. 37 l.p. 16/2015).

Sul punto si evidenzia che la lettera di incarico dovrà contenere oppure richiamare l'indicazione della documentazione tecnica semplificata, delle clausole contrattuali di esecuzione (p.es. modalità e tempistiche) e dei contenuti dell'offerta dell'operatore economico (p.es. cose fornite o servizi prestati, nonché il prezzo).

Le stazioni appaltanti devono assolvere ad ogni obbligo di trasparenza e pubblicità (v. sez. 1.3.).

Per affidamenti diretti con importo stimato/base d'asta inferiore a 40.000 euro non è dovuta alcuna garanzia (art. 36 l.p. 16/2015).

4. Check list procedurale per affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi

Nr. Progr.	Attività		Responsabile
FASE PREPARATORIA			
1.	Nomina del RUP	<input type="checkbox"/>	Dirigente competente
2.	Compilazione relazione progettuale semplificata	<input type="checkbox"/>	RUP o progettista
3.	Verifiche preliminari ("spending review", CAM e convenzioni)	<input type="checkbox"/>	RUP
4.	Fase di selezione dell'affidatario: indagine di mercato/richiesta preventivi Pubblicazione esiti	<input type="checkbox"/>	RUP
5.	(se del caso) prenotazione di spesa in ragione della disciplina interna di ciascuna stazione appaltante	<input type="checkbox"/>	RUP
AFFIDAMENTO E CONTRATTO			
6.	Estrazione CIG	<input type="checkbox"/>	RUP
7.	determina di affidamento con impegno di spesa	<input type="checkbox"/>	RUP/ Dirigente competente
8.	Espletamento della procedura a portale (caricamento offerta, eventuale dichiarazione sul possesso requisiti di partecipazione, ev. garanzia definitiva), e successiva aggiudicazione ovvero procedura analogica ai sensi dell'art. 38 l.p. 16/2015. Pubblicazione della determina di affidamento sul sito della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 29 comma 1 d.lgs. 50/2016.	<input type="checkbox"/>	RUP
9.	Obblighi di trasparenza e pubblicità (se l'affidamento è avvenuto tramite portale sono automaticamente adempiuti)	<input type="checkbox"/>	RUP
10.	Adempimenti pre stipula del contratto – lettera d'incarico: dichiarazione possesso dei requisiti se non già presentata, garanzia definitiva per affidamenti diretti superiori a 40.000 euro fino a 150.000 euro	<input type="checkbox"/>	Dirigente competente
11.	Verifica dei requisiti a campione: con riferimento alle procedure di affidamento inferiori a 40.000 euro "off line" ai sensi dell'art. 32 comma 2 l.p. 16/2015; in generale in caso di fondato dubbio.	<input type="checkbox"/>	Addetto/a a tale funzione e/o RUP

5. Definizioni

CONVENZIONI QUADRO: L'Agenzia per contratti pubblici (ACP) può concludere accordi quadro che stabiliscono le condizioni (in particolare prezzi e quantità) relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo massimo di quattro anni per acquisti di beni e servizi. Attraverso l'attuazione di un'unica gara complessiva che porta alla conclusione di una convenzione quadro, si soddisfa l'esigenza di accorpate gli acquisti di beni omogenei aventi un carattere ripetitivo e costante nel tempo (ad esempio: beni di cancelleria, strumenti informatici, arredi, ecc.).

MEPAB: Il "Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Bolzano" è stato istituito dall'ACP ed è uno strumento che semplifica gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario da svolgersi mediante procedure telematiche. È un mercato digitale dove le stazioni appaltanti, consultando il catalogo delle offerte possono emettere ordini d'acquisto (ODA) o pubblicare richieste di offerta (RDO). Per accedere ai moduli Mercato elettronico e catalogo la stazione appaltante utilizza il Portale SICP ed effettua la ricerca mediante un confronto tra i prodotti degli operatori economici qualificati, individua il bene desiderato e procede con l'acquisto. Prevale sul MEPA statale. Con Decreto n. 13 del 12.05.2015 dell'ACP è stata autorizzata la pubblicazione del primo bando di abilitazione al MEPAB - categoria merceologica "Carta, cancelleria e materiale per ufficio".

MEPA: Il "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" (statale) è un mercato digitale gestito da CONSIP per conto del Ministero Economia e Finanze. Tale modalità di acquisto è prevista per approvvigionamenti di beni e servizi frazionati e specifici, di importi sotto soglia comunitaria. Le Amministrazioni possono ricercare, confrontare ed acquisire i beni ed i servizi, per valori inferiori alla soglia comunitaria, proposti dalle aziende fornitrici "abilitate" a presentare i propri cataloghi sul sistema.

ODA: Attraverso gli ODA, l'Amministrazione acquista il bene/servizio direttamente dal Catalogo del fornitore abilitato, compilando e firmando digitalmente l'apposito modulo d'ordine presente sul Portale.

RDO: Attraverso le Richieste d'Offerta (RDO), invece, l'Amministrazione individua e descrive i beni/servizi che intende acquistare, invitando i fornitori abilitati a presentare le specifiche offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale.

SISTEMA TELEMATICO: Il Sistema telematico, così come definito all'art. 3, comma 1, lett. zzz) del d.lgs. 50/2016, è un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure d'appalto e concessione di cui al d.lgs. 50/2016. Esso nella realtà altoatesina è rinvenibile all'indirizzo internet <http://www.bandii-altoadige.it> (cd. Portale).

"SPENDIG REVIEW"

Statale: La Legge di stabilità n. 208/2015 ha innovato la materia di appalti pubblici attraverso interventi di semplificazione. Rientrano tra queste l'esenzione dall'obbligo di ricorrere alla centrale unica di committenza (ACP) per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti per gli affidamenti al di sotto di 40.000 euro e la deroga, per gli acquisti sotto la soglia dei 1.000 euro, al ricorso alle modalità elettroniche.

Alto Adige: La l.p. 1/2002, art. 21-ter contiene misure di contenimento della spesa degli acquisti pubblici e prevede che gli acquisti debbano avvenire tramite adesione alle convenzioni-quadro stipulate da ACP e nel rispetto dei parametri di prezzo-qualità delle convenzioni-quadro ovvero, nei casi in cui non sia presente una convenzione-quadro, nel rispetto dei prezzi di riferimento pubblicati da ACP (prezzo massimo di aggiudicazione), svolgendo la procedura di affidamento mediante il mercato elettronico provinciale, oppure, in caso di mancanza di bandi di abilitazione, mediante il sistema telematico provinciale, ovvero mediante procedure non telematiche, fermi restando gli adempimenti agli obblighi di trasparenza.

"BENCHMARKING": Sono i parametri prezzo-qualità (prezzo massimo di aggiudicazione) delle convenzioni-quadro stipulate e pubblicate da ACP sul suo portale. Le stazioni appaltanti sono tenute a rispettare questi prezzi di riferimento come limiti massimi per la stipulazione dei contratti anche quando non utilizzano le convenzioni quadro.

A livello statale le convenzioni oggetto di "benchmark", per le quali si utilizzeranno precisi parametri di prezzo-qualità sono disciplinate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'ANAC. Tutte le amministrazioni per le quali non vige l'obbligo di utilizzare le convenzioni devono comunque rispettare questi prezzi benchmark per gli acquisti autonomi di beni e servizi. I prezzi benchmark delle convenzioni CONSIP sono reperibili sul SICP della Provincia Autonoma di Bolzano.

6. Riferimenti normativi

Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, “Disposizioni sugli appalti pubblici “:

- **art. 1 comma 2:** *“Tutte le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e le relative valutazioni devono ispirarsi ai principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza e libera amministrazione per evitare indebite distorsioni della concorrenza.”*
- **art. 5 comma 5:** *“I soggetti di cui all’articolo 2 utilizzano le procedure interamente in modalità telematica, salvi i casi di deroga previsti dall’articolo 38 della presente legge e dalla direttiva 2014/24/UE e i casi in cui la procedura non sia ancora disponibile in versione telematica, nei quali può essere utilizzata la procedura tradizionale (...)”*
- **art. 38, comma 2:** *“Per le acquisizioni di modico valore, ossia beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, l’utilizzo degli strumenti elettronici non è obbligatorio, fermo restando il rispetto dei principi della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione. Queste disposizioni si applicano a tutti i soggetti di cui all’articolo 2.”*
- **art. 58, comma 1:** *„per gli appalti di servizi di cui al presente capo, di valore non superiore alla soglia di rilevanza europea, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere: a) alla conclusione del contratto direttamente con l’operatore economico ritenuto idoneo, qualora l’importo contrattuale sia inferiore a 40.000,00 euro“.*

Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Misure di contenimento della spesa negli acquisti pubblici” - cd. “spending review” provinciale:

- **art. 21-ter:**
 1. *“Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono solo alle convenzioni-quadro stipulate dal soggetto aggregatore provinciale Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP). La Giunta provinciale approva il piano degli acquisti centralizzati.*
 2. *Per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1, fatta salva la disciplina di cui all’articolo 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in alternativa all’adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall’ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale le ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale.*
 3. *Ai sensi della specifica normativa statale in materia, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la nullità dei contratti stipulati, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa; inoltre, ai fini del danno erariale, si tiene conto della differenza tra il prezzo di aggiudicazione indicato nelle convenzioni-quadro e quello indicato nel contratto.*
 4. *Il piano degli acquisti centralizzati di cui al comma 1 definisce, altresì, le categorie di beni, servizi e manutenzioni nonché le relative soglie, al superamento delle quali le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono al soggetto aggregatore ACP per lo svolgimento delle relative procedure di affidamento.*
 5. *L’ACP procede all’elaborazione e pubblicazione sul proprio sito web dei prezzi di riferimento di diversi beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16. Per la programmazione dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione si utilizzano unicamente i prezzi di riferimento pubblicati dall’ACP e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno; essi costituiscono il prezzo massimo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una convenzione-quadro stipulata dall’ACP in qualità di soggetto aggregatore provinciale. Ai sensi della specifica normativa statale in materia, i contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.”*

Nei casi non contemplati nell’articolo sopracitato, ossia per le amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle di cui all’articolo 2, comma 2 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, restano applicabili le norme dello spending review statale.”

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”:

- **art. 32 comma 2:** *“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando*

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti."

- **art. 36 comma 2 lett. a):** "per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta".

Linea guida ANAC n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

PARTE SECONDA - MODELLI, FORMULARI, SCHEMI

1. Moduli e formulari – Stazione unica Appaltante Servizi e Forniture (SUA SF)

La seguente documentazione è disponibile presso il link <http://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/documentazione-gara/affidamenti-diretti-di-forniture-o-servizi-inferiori-a-150-000-.asp>.

Affidamenti diretti di forniture o servizi inferiori a 150.000 euro

- Vademecum
- Avviso Indagine di mercato e manifestazione d'interesse
- Modello richiesta di preventivo/proposta + riscontro
- Modello determina di affidamento
- Schema lettera d'incarico
- Allegato A1 per affidamenti diretti
- Linea guida in materia di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture e per servizi di ingegneria e architettura e per servizi sociali e altri servizi di cui al Capo X della L.P. n. 16/2015 e smi (Deliberazione della Giunta Provinciale n. 132 dd. 03.03.2020)

Guide per controlli ex art. 80 d.lgs. 50/2016

- Modelli per le verifiche dei requisiti (<http://www.provincia.bz.it/lavoro-economia/appalti/documentazione-gara/modulistica-per-controlli-art-80-D-lgs-n-50-2016.asp>)

2. Manuali - Servizio Informatico sui contratti pubblici (SICP)

Per eventuali aggiornamenti consultare il sito: https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/buyer-section/manuals/locale/it_IT.

Vedi i seguenti documenti:

- Manuale Adesione Convenzione
- MEPAB: Manuale Ordine diretto e R.d.O.

1- La gestione delle pubblicazioni in tema di trasparenza


1.1 Schema pubblicazioni ai fini della trasparenza

Lo schema illustra i diversi tipi di esito che sono disponibili sul sistema SICP.

Ogni esito pubblicato corrisponde all'adempimento degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza tempestiva.

Gli esiti 1 e 2 sono disponibili sul sistema nell'ambito del dettaglio della procedura di gara; il link "Esito" compare appena il singolo lotto è aggiudicato in via definitiva.

Gli esiti 3, 4 e 5 sono disponibili nella sezione "Esiti" che si trova nel menù di sinistra dell'area "E-procurement".



Metodi alternativi dello svolgimento dell'indagine di mercato

